



REPUBBLICA ITALIANA

207/2024

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Enrico TORRI	Presidente
Fabio Gaetano GALEFFI	Consigliere relatore
Natale LONGO	Consigliere
Aurelio LAINO	Consigliere
Beatrice MENICONI	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello in materia pensionistica iscritto al n. **60967** del ruolo generale, proposto da *omissis*, nato a *omissis* (*omissis*) il *omissis*, c.f. *omissis*, rappresentato e difeso dall'avv. Michele Massella, c.f. MSSMHL60L29L781K, pec avvmichelemassella@puntopec.it e con lo stesso elettivamente domiciliato nel suo studio a Verona, Viale N. Bixio 22/A, come da delega in atti;

contro

- **INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale**, c.f. 80078750587, con sede in Roma, via Ciriaco il Grande 21, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli avv.ti Giuseppina

Giannico, c.f. GNNGPP7067D883T, pec avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it, Antonella Patteri, c.f. PTTNNL60E49D665K, pec avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it, Lidia Carcavallo, c.f. CRCLDI68C66F839U, pec avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it, Antonietta Coretti, c.f. CRTNNT58D53L117B, pec avv.antonietta.coretti@postacert.inps.gov.it e Sergio Preden, c.f. PRDSRG72L16H501O, pec avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it e con gli stessi

elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Centrale INPS in Roma, via Cesare Beccaria 29, come da delega in atti;

- **Ministero della difesa**, in persona del Ministro pro tempore, c.f. 80234710582, con sede in Roma, Via XX Settembre n. 8, Roma, rappresentato e difeso nel giudizio di primo grado dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale Amministrativo, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi 1, pec ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it; non costituito;

avverso

la sentenza n. 222/2022 emessa dalla Sezione giurisdizionale regionale per la Lombardia, depositata il 6 settembre 2022.

VISTI l'atto d'appello, gli atti e documenti di causa;

UDITI, alla pubblica udienza del 13 giugno 2024, il relatore cons. Fabio Gaetano Galeffi, l'avv. Michele Massella per l'appellante e l'avv. Lidia Carcavallo per l'Inps; nessuno è comparso per il Ministero della difesa.

Svolgimento del processo

Con atto pervenuto in segreteria il 17 luglio 2023, *omissis* ha impugnato la sentenza n 222/2022 della Sezione Lombardia, che ha respinto il ricorso tendente ad ottenere: 1) l'illegittimità e/o l'annullamento del provvedimento con il quale l'INPS – Direzione Provinciale di Sondrio ha rigettato la domanda di pensione diretta ordinaria presentata il 24.10.2019 n. 103201900163232; 2) l'illegittimità e/o l'annullamento del provvedimento 7700 del 5.06.2017 con il quale l'INPS – Direzione Provinciale di Sondrio ha rigettato la domanda di pensione diretta ordinaria presentata il 17.03.2017, di ogni altro provvedimento INPS precedente, connesso e conseguenziale, anche non conosciuto, di rigetto della domanda di pensione ordinaria; 3) l'accertamento del diritto del Sig. *omissis* alla liquidazione della pensione ordinaria ex art. 52 del DPR 1092/1973 a decorrere dalla data del congedo del 19.05.2011; 4) la condanna dell'INPS, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento dei ratei pensionistici arretrati non liquidati oltre interessi ex art. 1284, comma 4, c.p.c. dalla domanda giudiziale al saldo effettivo, ovvero oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di ciascuna scadenza al saldo.

L'appellante ha affidato il gravame ai seguenti motivi di impugnazione: 1) violazione e falsa applicazione dell'art. 52 del d.P.R. n. 1092 del 1973 e dell'art. 38 della Costituzione; difetto di motivazione in relazione alla richiesta di pensione ordinaria; 2) violazione dell'art. 6 del d. lgs. 30 aprile 1997, n. 165, dell'art. 1,

commi 25, 26, 27 e 29 della L. 8 agosto 1995, n. 335 e dell'art. 38 della Costituzione; difetto di motivazione in relazione alla pensione d'anzianità; 3) violazione e falsa applicazione degli artt. 1841 e 1842 del d. lgs. n. 66/2010; difetto di motivazione in relazione alla pensione di inabilità; concludendo in termini identici a quelli già fatti valere in primo grado.

L'Inps si è costituito il 24 maggio 2024, contrastando le pretese avversarie e chiedendo il rigetto integrale dell'appello.

Il Ministero della difesa non è costituito in giudizio.

All'udienza del 13 giugno 2024, le parti presenti hanno insistito per l'accoglimento delle rispettive conclusioni, come rassegnate in atti.

La causa è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

In via preliminare, va dichiarata la contumacia del Ministero della difesa, il quale, nonostante la rituale notificazione dell'atto di gravame e del decreto di fissazione di udienza, non si è costituito nel presente giudizio di appello.

I motivi di impugnazione possono essere esaminati congiuntamente, stante la connessione tra loro. Tali motivi, complessivamente considerati, si sostanziano in una censura di motivazione carente, unico profilo che consente la cognizione di questo Giudice d'appello, tenuto conto dei limiti posti dall'art. 170 del c.g.c. secondo cui nei giudizi in materia di pensioni, l'appello è consentito per soli motivi di diritto; costituiscono questioni di fatto

quelle relative alla dipendenza di infermità, lesioni o morte da causa di servizio o di guerra e quelle relative alla classifica o all'aggravamento di infermità o lesioni. Giova evidenziare che la sentenza n. 10/QM/2000 delle Sezioni Riunite di questa Corte aveva precisato che "il legislatore ha inteso parificare a questioni di fatto in tutti i loro possibili aspetti" le questioni relative a dipendenza, classifica o aggravamento di infermità, poiché già oggetto di "un procedimento fortemente garantistico" in sede amministrativa, sicché anche tali questioni possono essere dedotte in appello solo per mancanza o apparenza di motivazione. Per l'insegnamento delle SS.UU. della Suprema Corte di Cassazione, il vizio di omessa o insufficiente motivazione è configurabile soltanto qualora dal ragionamento del Giudice di merito, come risultante dalla sentenza impugnata, emerga la totale oblitterazione di elementi che potrebbero condurre a una diversa decisione, ovvero quando sia evincibile l'obiettiva carenza del procedimento logico che l'ha indotto, sulla base degli elementi acquisiti, al suo convincimento; non già quando, invece, vi sia difformità rispetto alle attese e alle deduzioni della parte ricorrente sul valore e sul significato dal primo attribuito agli elementi delibati, risolvendosi, altrimenti, il motivo di ricorso in un'inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento di quest'ultimo, teso ad ottenere una nuova pronuncia di fatto, certamente estranea alla natura e ai fini del giudizio di legittimità (Cass. SS.UU. n. 24148/2013).

Ciò premesso, l'appellante ha lamentato, essenzialmente, che il

Giudice di primo grado non abbia correttamente esaminato, valutato e comunque motivato - in asserita violazione dei principi e delle norme di riferimento - la propria situazione giuridica soggettiva, non accedendo alle richieste avanzate in sede giurisdizionale.

Tuttavia, contrariamente a quanto affermato dall'appellante, nella sentenza impugnata sono ben delineate le ragioni che hanno condotto il giudicante al rigetto del ricorso.

La sentenza impugnata ha messo chiaramente in luce che il *petitum* del giudizio non è il riconoscimento della pensione di privilegio, in quanto la Corte dei conti ha già respinto il relativo ricorso per assenza di previa domanda amministrativa, come stabilito dalla sentenza della Sezione Prima Centrale d'Appello n. 1272/2014, in riforma della sentenza della Sezione giurisdizionale per la Lombardia n. 301/2012: ritiene questo giudicante che la sentenza impugnata abbia reso sul punto una pronuncia pienamente condivisibile, stante l'esistenza di un giudicato in materia, che non può essere sovvertito sulla base di ulteriori domande amministrative che insistano sulla stessa questione. Il *petitum* della questione controversa riguarda invece il riconoscimento della pensione ordinaria ex art. 52 del d.p.r. 1092/1973.

Il Giudice di primo grado ha reputato che il ricorrente non avesse maturato il diritto a pensione di anzianità, in quanto la domanda di esonero presentata ai sensi dell'art. 72, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella L. 6 agosto 2008, n. 133, è stata respinta dall'amministrazione per preminenti esigenze di

organico e di servizio.

Ai sensi dell'art. 6 del d. lgs. 30 aprile 1997, n. 165, il diritto alla pensione di anzianità si acquisisce in conformità all'art. 1, commi 25, 26, 27 e 29 della l. 8 agosto 1995, n. 335. Il diritto alla pensione di anzianità si ottiene al raggiungimento dell'anzianità contributiva prevista dagli ordinamenti di appartenenza senza considerare le riduzioni percentuali previste dalla l. n. 335/1995 e in corrispondenza all'età anagrafica fissata nella tab. B allegata al d. lgs. n. 165/1997: nella fattispecie in esame il requisito anagrafico si poteva conseguire all'età di 53 anni, come si evince chiaramente dalla predetta tab. B allegata al d. lgs. n. 165/1997, in connessione con l'art. 6, comma 2, del d. lgs. stesso. L'attuale appellante, alla data di cessazione del servizio, aveva un'età anagrafica di 46 anni e, quindi, non aveva diritto alla pensione di anzianità.

Con riferimento alla pensione di inabilità/infermità, il trattamento pensionistico è regolato dall'art. 1841 del d. lgs. n. 66/2010, secondo cui il personale militare che cessa dal servizio permanente per infermità non dipendente da causa di servizio ha diritto alla pensione normale al raggiungimento dell'anzianità contributiva di cui all'articolo 52, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092; al personale militare compete la pensione di inabilità alle condizioni stabilite dall'articolo 2, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Il successivo art. 1842 sancisce che il personale militare cessa dal servizio permanente per infermità dipendente da causa di servizio

con diritto alla pensione di privilegio ordinaria a norma degli articoli 64 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. Le richiamate norme vanno poste in relazione con l'art. 1 del d.P.R. n. 748/1981, ove si dispone, per il personale delle Forze di polizia al quale venga accertata una invalidità che non comporti l'inidoneità assoluta ai servizi d'istituto, l'utilizzo nei servizi compatibili con la ridotta capacità lavorativa.

Il Giudice di primo grado ha condivisibilmente affermato che l'art. 930 del d. lgs. 66/2010, vigente al momento in cui il ricorrente è cessato dal servizio, prevedeva che il militare giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o meno da causa di servizio debba transitare nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della Difesa.

In base a quanto disposto dagli artt. 923, 929 e 930 del d. lgs. n. 66/2010, vigente *ratione temporis*, emerge che, sebbene l'infermità sia una delle cause che possono determinare la cessazione dal rapporto di impiego militare, ai sensi dell'art. 923, comma 1, lett. b), unitamente al transito nell'impiego civile ai sensi della lett. h) del cennato articolo, i presupposti che determinano la cessazione dal rapporto di impiego militare non coincidono con quelli che la legge richiede per accedere alla pensioni di inabilità/infermità, anche anticipata, per la quale occorre che l'inabilità sia assoluta, e non relativa, potendo il militare, nel secondo caso, prestare comunque servizio o presso la propria amministrazione, con mansioni compatibili al suo stato di inabilità (art. 1 d.P.R. n. 738/1981) o

transitare nel personale civile del Ministero della Difesa, permanendo quindi nello stato di servizio attivo, fino al raggiungimento degli ordinari requisiti per ottenere il trattamento ordinario di pensione, secondo le disposizioni vigenti alla data di cessazione dal servizio.

Non risulta in atti, inoltre, che l'attuale appellante abbia richiesto a suo tempo il passaggio ai ruoli civili. Anzi lo stesso ha fatto maturare il periodo massimo di aspettativa per malattia sino ad essere congedato senza diritto al trattamento pensionistico.

Infatti, l'attuale appellante è risultato, agli esiti di diversi giudizi medici della CMO di Milano antecedenti al collocamento definitivo in congedo, "idoneo ai servizi di istituto", come emerge dal verbale dell'11 marzo 2011 e, da ultimo, dal verbale del 29 aprile 2011.

Dalla documentazione in atti, poi, emerge che l'attuale appellante, sebbene fosse stato giudicato idoneo, si è assentato previa certificazione medica, fino a raggiungere il tetto massimo previsto per l'aspettativa nel quinquennio (relazione dell'ufficio personale del Comando Generale Lombardia del 2 febbraio 2021).

Come riportato nella sentenza di primo grado, dalla nota del 1° aprile del 2011 della Compagnia di Chiavenna, emerge che, a seguito delle predette visite mediche di controllo, l'attuale appellante, pur essendo stato informato circa il residuale periodo di aspettativa, aveva espresso l'irrevocabile volontà di essere collocato in congedo.

Al momento del collocamento in congedo, l'attuale appellante

non risultava quindi essere inabile in modo assoluto. La patologia sofferta era quindi compatibile con lo svolgimento di altre mansioni, nell'ambito degli istituti normativamente previsti. Il transito a domanda nei ruoli civili era dunque possibile ai sensi del richiamato art. 930 del d. lgs. 66/2010, ove è previsto che il militare giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato transiti nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della Difesa a prescindere dal riconoscimento o meno della causa di servizio.

Il Collegio reputa quindi la decisione impugnata esente da rilievi, sotto tutti i profili prospettati, sia quanto a valutazioni di merito, per quanto consentito al Giudice d'appello verificare, in quanto la pronuncia è supportata da preordinate acquisizioni istruttorie svoltesi nella completa disponibilità degli elementi conoscitivi necessari, sia in punto di diritto, in quanto l'organo giudicante ha operato nel pieno rispetto della normativa e delle garanzie processuali dell'interessato.

Atteso che la motivazione della sentenza impugnata trova coerente riscontro nell'esame degli atti, si reputa che le prospettate censure sono volte, in sostanza, ad inficiare la idoneità motivazionale della sentenza stessa e la sua completezza al fine esclusivo, in realtà, di contestarne la decisione nel merito del rigetto della pretesa pensionistica di cui trattasi e per addivenire ad un riesame di questioni di fatto.

In ordine all'ipotesi di carenza motivazionale dell'atto impugnato, va osservato infine che non configura violazione di legge, né carenza

di motivazione, la eventuale non menzione di tutta la documentazione esaminata e/o degli atti che hanno concorso a formare, favorevolmente o sfavorevolmente all'interessato, il convincimento del giudice, ovvero l'indicazione della loro influenza o ininfluenza a tal fine, dovendo la sentenza rispondere puntualmente solo a tutte le formali e specifiche eccezioni e domande formulate da parte ricorrente. Rientra, viceversa, nella discrezionalità espositiva del giudice, anche per ragioni di economicità di giudizio, la limitazione in motivazione ai soli aspetti rilevanti per la decisione adottata.

Conclusivamente e premesso tutto quanto innanzi esposto - che si ritiene peraltro assorbente di altri eventuali profili esposti nel gravame che attengono al sindacato fattuale della vicenda, sottratto alla cognizione di questo Giudice di appello - il Collegio reputa che la sentenza impugnata è esente dalle censure e dalle carenze motivazionali indicate nel gravame, risultando viceversa congruamente argomentata, oltre che esente da contraddittorietà.

Restando assorbite tutte le altre questioni, argomentazioni ed eccezioni, le quali vengono ritenute non rilevanti ai fini della decisione o comunque inidonee a sostenere conclusioni di tipo diverso, ne consegue che i motivi di impugnazione sono infondati e che l'appello deve essere rigettato, con conferma, per l'effetto, della sentenza impugnata.

Le spese di lite nei confronti dell'Inps seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, mentre non vi è luogo a

provvedere per le spese di lite nei confronti del Ministero della difesa, non costituito in giudizio, e per le spese di giudizio, stante la gratuità delle cause previdenziali.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello, definitivamente pronunciando, respinge l'appello iscritto al n. **60967** del ruolo di Segreteria, promosso da *omissis* nei confronti dell'Inps e del Ministero della difesa, conferma la sentenza impugnata e liquida le spese di lite, a favore dell'Inps ed a carico della parte appellante, in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre Iva, cpa e rimborso spese forfetarie, se dovuti. Nulla per le spese di giudizio.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 13 giugno 2024.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

f.to Fabio Gaetano Galeffi

IL PRESIDENTE

f.to Enrico Torri

Depositata in Segreteria il 10/09/2024

IL DIRIGENTE

f.to Massimo Biagi